



COMUNE DI CALENZANO

Regolamento in materia di diritto di studio

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- Art.1 Oggetto del regolamento
Art. 2 Le fonti

TITOLO II – SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FREQUENZA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE

CAPO I

- Art.3 Trasporto scolastico
Art. 4 Destinatari del servizio
Art. 5 Modalità di accesso al servizio
Art. 6 Modalità di erogazione e di utilizzo del servizio
Art. 7 Accompagnamento su scuolabus

CAPO II

- Art. 8 Refezione scolastica
Art. 9 Destinatari del servizio
Art. 10 Modalità di erogazione e di utilizzo del servizio

CAPO III

- Art. 11 Pre e post scuola
Art. 12 Modalità di accesso al servizio

CAPO IV

- Art. 13 Partecipazione al costo dei servizi

TITOLO III – ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

- Art. 14 Contributi alle scuole pubbliche e alle scuole dell'infanzia paritarie
Art. 15 Fornitura di libri di testo per alunni della scuola primaria

Art. 16 Contributi per la frequenza scolastica

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, nell'ambito del diritto allo studio, disciplina il funzionamento delle seguenti tipologie di interventi:
 - servizi di supporto alla frequenza delle attività scolastiche (refezione scolastica, trasporto scolastico e gite d'istruzione, servizi di pre scuola, ecc.);
 - altri interventi in materia di diritto allo studio (destinazione ed erogazione di contributi alle scuole non statali paritarie, fornitura libri di testo per le scuole primarie ed erogazione provvidenze finanziarie individuali).

Art. 2 – Le fonti

1. L.R. 26 luglio 2002 n. 32 avente ad oggetto “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss. mm. e integrazioni;
2. L.R. 26 novembre 1998 n. 85 avente ad oggetto “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;
3. L. 10 marzo 2000, n. 62 avente ad oggetto “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;
4. Legge n. 135 del 7 agosto 2012 avente ad oggetto: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
5. D.P.C.M. n. 159 del 03/12/2013 e ss. mm. e integrazioni avente ad oggetto “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;
6. D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 avente ad oggetto “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” nel quale viene disciplinata la gratuità dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria.

TITOLO II

SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FREQUENZA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE

CAPO I

Art. 3 - Trasporto scolastico

1. Il servizio di trasporto scolastico è volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, permettendo o facilitando la frequenza scolastica degli alunni.
2. Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto tramite gestione diretta o in appalto o tramite il servizio di trasporto pubblico locale.

3. Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione Comunale, sulla base del numero dei richiedenti e del relativo luogo di residenza.
4. I percorsi vengono stabiliti ogni anno sulla base delle domande pervenute nei termini previsti, stabiliti dal servizio preposto, e dell'orario scolastico determinato dalle autorità competenti, in conformità alle disposizioni legislative vigenti.
5. Il servizio di trasporto viene concesso alle famiglie nei limiti dei mezzi e del personale a disposizione del servizio e delle risorse disponibili a bilancio.
6. Nei limiti dei mezzi, del personale a disposizione, delle esigenze organizzative del servizio e delle risorse disponibili a bilancio, su richiesta delle Istituzioni scolastiche del territorio di Calenzano, vengono effettuate gite d'istruzione. Le gite di istruzione possono essere effettuate soltanto se la distanza del luogo di arrivo è inferiore ai 50 km di strada.
7. Resta inteso che il servizio di trasporto, sia scolastico che per gite d'istruzione, sarà svolto compatibilmente con percorribilità, sicurezza e assetto stradale. Tali aspetti verranno valutati a discrezione del servizio preposto.

Art. 4 - Destinatari del servizio

1. Il trasporto scolastico è rivolto agli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Hanno diritto ad usufruire del servizio gli alunni residenti nel territorio comunale che frequentino la scuola più vicina al luogo di residenza e che abitino ad una distanza viaria dalla scuola di almeno mt. 500 per la scuola dell'infanzia e almeno mt. 800 per la scuola primaria.
2. Hanno diritto ad usufruire del servizio anche gli alunni per i quali l'Istituzione scolastica ha attribuito un plesso scolastico di frequenza diverso da quello più vicino al luogo di residenza.
3. Gli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado possono richiedere il servizio di trasporto comunale qualora abitino in zone di reale disagio, scarsamente collegate e non servite dai mezzi pubblici di linea.
4. Hanno diritto al servizio di trasporto scolastico gli alunni delle scuole paritarie che ne facciano richiesta. Il servizio verrà per essi effettuato con gli stessi criteri ed alle stesse condizioni previste per gli alunni della scuola pubblica.
5. Nel caso in cui le domande per il servizio di trasporto scolastico superino i posti disponibili, per la fruizione del servizio si darà priorità agli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia e primaria, sia pubblica che privata, che presentino una maggiore distanza dalla scuola frequentata e che abbiano presentato domanda nei termini disposti dall'ufficio competente.

Art. 5 - Modalità di accesso al servizio

1. I genitori/tutori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda, secondo le modalità ed entro il termine stabiliti dal competente servizio comunale.

Eventuali domande presentate dopo il termine suddetto, potranno essere accolte solo se compatibili con l'organizzazione del servizio già predisposta. La domanda si intende accettata a meno di invio di una comunicazione di esclusione che verrà inviata dal servizio competente entro i termini da esso stabiliti.

2. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da parte dei genitori/tutori, secondo le modalità indicate dal servizio preposto. La disdetta avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione.
3. Potranno essere richieste variazioni alla domanda presentata o presentare nuove domande, a partire dal secondo bimestre dell'anno scolastico, nel periodo indicato dal servizio preposto; tali domande e le relative variazioni avranno valenza fino alla fine dell'anno scolastico.
4. Il pagamento del servizio viene effettuato alla fine del bimestre di riferimento. Il pagamento è indipendente dalla frequenza o meno del servizio.
5. Una volta effettuata l'iscrizione, il pagamento per il bimestre successivo all'iscrizione è dovuto indipendentemente da un'eventuale rinuncia al servizio.

Art. 6 - Modalità di erogazione e di utilizzo del servizio

1. Gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico dovranno concentrarsi all'orario ed alle fermate che saranno stabilite e comunicate all'inizio dell'anno scolastico dal competente ufficio comunale.
2. I genitori/tutori sono responsabili dell'accompagnamento e della sorveglianza dei bambini fino alla salita sullo scuolabus. Al ritorno i bambini potranno scendere alla fermata prevista solo in presenza di un adulto incaricato della presa in consegna. In caso di assenza dell'adulto incaricato i bambini saranno accompagnati alla scuola di provenienza o alla sede della Polizia Municipale.
3. Durante gli spostamenti gli alunni devono tenere un comportamento corretto, stare seduti con la cintura allacciata ed evitare schiamazzi. In caso di comportamento scorretto, e in relazione alla gravità, saranno adottati i seguenti provvedimenti: richiamo verbale, ammonizione scritta, esclusione dal servizio. L'esclusione dal servizio può essere disposta anche nel caso di reiterata assenza o ritardo dell'adulto incaricato alla fermata.
4. In caso di danni eventualmente arrecati al mezzo è previsto il risarcimento da parte dei genitori del minore, previa quantificazione dei danni stessi.
5. In caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni tecniche, meteorologiche, per sciopero del personale od altri impedimenti, nulla è dovuto dal Comune agli utenti del servizio, a meno di disposizioni contrarie deliberate dalla Giunta comunale.

Art. 7 - Accompagnamento su scuolabus

1. L'accompagnamento sui mezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico è garantito per la scuola dell'infanzia, tramite personale appositamente incaricato.

CAPO II

Art. 8 - Refezione scolastica

1. Il servizio di refezione scolastica può essere svolto tramite gestione diretta o in appalto.

Art. 9 – Destinatari del servizio e modalità di erogazione del servizio

1. Il servizio di refezione scolastica è rivolto agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie.
2. Presupposto per l'ammissione al servizio è il proseguimento dell'attività scolastica ordinaria in orario pomeridiano.
3. Ha diritto ad usufruire del servizio di refezione scolastica anche il personale educativo della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado in servizio al momento della somministrazione dei pasti, con funzione di vigilanza educativa, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 10 – Modalità di erogazione e di utilizzo del servizio

1. Il Comune garantisce l'erogazione del servizio per l'intero anno scolastico.
2. I genitori/tutori degli alunni che intendono usufruire del servizio di mensa scolastica dovranno presentare domanda secondo le modalità ed entro il termine stabiliti dal competente servizio comunale.
3. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata del ciclo scolastico di competenza, salvo disdetta da parte dei genitori/tutori, secondo le modalità indicate dal servizio preposto.
4. Il pagamento del servizio viene effettuato con le modalità indicate dal servizio preposto ed è calcolato in base ai pasti effettivamente consumati.
5. Il Comune garantisce la preparazione di diete speciali per motivi etico/religioso o di salute che dovranno essere richieste di norma all'atto dell'iscrizione al servizio. Coloro che necessitano di apposite diete per motivi di salute possono comunicarlo anche a seguito dell'insorgenza del problema.
6. Per poter usufruire di dieta speciale per motivi di salute, è necessario presentare la certificazione sanitaria che indichi in modo specifico le generalità anagrafiche del soggetto, il periodo di durata della dieta speciale, il motivo per cui si richiede la dieta speciale, i cibi esclusi e/o quelli ammessi.
7. La certificazione sanitaria deve essere rilasciata dal medico curante o da medico ospedaliero o da medico specialista. Non verranno presi in considerazione certificati che non indichino in modo dettagliato i cibi esclusi e/o quelli ammessi.
8. Le diete speciali s'intendono attivate solo dopo espressa conferma da parte del servizio preposto, di norma entro 3 giorni lavorativi.
9. Nei refettori, durante l'orario della mensa, è vietato consumare cibi diversi da quelli forniti dal servizio di refezione scolastica.
10. Viene garantita la partecipazione attiva dei genitori/tutori degli utenti iscritti al servizio mediante la "Commissione Mensa" che ha come obiettivo la valutazione ed il buon andamento del servizio. Il funzionamento della commissione mensa è stabilito con apposita Deliberazione di Giunta Municipale.

CAPO III

Art. 11 – Pre e post scuola

1. L'Amministrazione comunale ha **facoltà** di istituire il servizio di pre o di post scuola rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia ed primaria.
2. Il servizio di prescuola consiste nell'accoglimento degli alunni prima dell'inizio delle lezioni.

3. Il servizio di post scuola consiste nell'intrattenimento degli alunni oltre il termine dell'orario scolastico pomeridiano.

Art. 12 - Modalità di accesso al servizio

1. Qualora il Comune organizzi un servizio di prescuola, i genitori/tutori degli alunni che intendono usufruire del servizio dovranno presentare domanda, secondo le modalità ed entro il termine stabiliti dal competente servizio comunale.
2. Eventuali domande presentate dopo il termine suddetto potranno essere accolte solo se compatibili con l'organizzazione del servizio già predisposta.
3. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da parte dei genitori, secondo le modalità indicate dal servizio preposto. La disdetta avrà effetto dal bimestre successivo a quello di presentazione.
4. Potranno essere richieste variazioni alla domanda presentata o presentate nuove domande, a partire dal secondo bimestre, nel periodo indicato dal servizio preposto; tali domande e variazioni avranno valenza fino alla fine dell'anno.
5. Il pagamento del servizio viene effettuato alla fine del bimestre di riferimento. Il pagamento è dovuto dal momento dell'accoglimento della domanda, indipendente dalla frequenza o meno del servizio.

CAPO IV

Art. 13- Partecipazione al costo dei servizi

1. La quota di compartecipazione alla spesa richiesta alle famiglie degli alunni che usufruiscono dei servizi di cui ai precedenti articoli, è stabilita annualmente dalla Giunta comunale nell'ambito della determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.
2. La quota di compartecipazione è corrisposta con le modalità definite dal competente servizio comunale e secondo quanto disposto dal presente regolamento.
3. A coloro che non pagassero la quota di compartecipazione, verrà inviato un sollecito a regolarizzare la posizione entro i termini indicati dal servizio competente. Trascorso tale termine si procederà alla riscossione coattiva dei crediti con applicazione degli interessi legali.
4. Per gli utenti del servizio di trasporto scolastico o di prescuola, in caso di mancato pagamento, si provvederà ad un primo sollecito di pagamento e, se la famiglia non provvederà alla regolarizzazione, il servizio preposto procederà alla sospensione o alla non attivazione del servizio. L'utente sarà riammesso al servizio solo quando la famiglia avrà regolarizzato la propria posizione debitoria nei confronti del Comune.
5. Per usufruire delle tariffe agevolate, gli utenti devono essere in possesso dell'ISEE stabilito nella deliberazione che determina le tariffe per i servizi a domanda individuale e devono comunicarlo al servizio preposto, secondo le modalità da esso stabilite.

TITOLO III

ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 14 - Contributi alle scuole pubbliche e alle scuole dell'infanzia paritarie

1. Il Comune eroga contributi propri e/o derivanti da trasferimenti, alle scuole pubbliche e alle scuole dell'infanzia paritarie al fine di sostenere le azioni di miglioramento della qualità dell'offerta di istruzione e formazione. Condizione per l'erogazione dei contributi alle scuole dell'infanzia paritarie è la sottoscrizione della convenzione prevista dal Piano di Indirizzo regionale per il diritto allo studio.

Art. 15 – Fornitura libri di testo per la scuola primaria

1. Il comune provvede ogni anno all'erogazione gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria, secondo le modalità ed entro il termine stabiliti dal competente servizio comunale.

Art. 16 - Contributi per la frequenza scolastica

1. Il comune potrà provvede all'erogazione di contributi per la frequenza scolastica, con risorse proprie o trasferite da altri enti.
L'erogazione di tali contributi sarà effettuata compatibilmente con le risorse comunali disponibili o con i trasferimenti disposti dallo Stato, dalla Regione Toscana o dalla Città Metropolitana di Firenze.